

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TUTELA DELLA PROFESSIONE

approvato nella seduta di Consiglio del 14.09.2024

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

L'articolo 12, lett. h, della Legge 56/89 attribuisce a ciascun Ordine regionale o provinciale il compito di vigilare per la tutela del titolo professionale e di svolgere attività diretta ad impedire l'esercizio abusivo della professione attraverso la costituzione di specifica Commissione.

L'art. 8 – Capo I Principi Generali - del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani rubricato “Tutela della Professione e contrasto all'esercizio abusivo” prevede che: “La psicologa e lo psicologo contrastano l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnalano al Consiglio dell'Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza. Parimenti, utilizzano il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive”.

Con il presente regolamento, il Consiglio di questo Ordine Territoriale – sulla scorta anche di quanto precipuamente previsto dall'art. 29 “Funzione delle Commissioni” – Cap. V del Regolamento del Consiglio Regionale approvato alla seduta del 3 marzo 2023 - disciplina l'esercizio delle attività della Commissione Tutela della Professione istituita per vigilare e contrastare le condotte di esercizio abusivo della professione e di utilizzo illegittimo del titolo professionale, sia nell'interesse delle Iscritte e degli Iscritti sia a tutela della salute dei cittadini.

Attività volta, pertanto, a contrastare qualsivoglia condotta antigiuridica lesiva dell'interesse della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e l'iscrizione all'albo.

Art.2 Istituzione e funzioni

2.1 La Commissione Tutela della Professione viene istituita da ciascun Consiglio dell'Ordine in carica, che stabilirà le funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio, fatte

salve le competenze e le attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine e del Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento del Consiglio Regionale cit. e delle disposizioni di cui ai successivi artt. 29, 30, 31, 32 e 33 dello stesso Regolamento.

2.2 È altresì compito della Commissione procedere:

A) alla realizzazione di eventi e materiali informativi:

- per sensibilizzare la cittadinanza sugli ambiti d'intervento della figura dello Psicologo e dello Psicoterapeuta;
- rivolti alle Iscritte ed agli Iscritti all'Ordine per la divulgazione di Linee Guida per Psicologi e Psicoterapeuti adottate dall'Ordine per contrastare condotte antigiuridiche lesive della Professione e sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 348 e 498 c.p.;
- presso le Istituzioni sul tema della tutela del diritto alla salute della cittadinanza e per condividere misure volte a contrastare condotte lesive della salute psicologica di coloro che si affidano a persone non adeguatamente formate e quindi non legittimate a rendere prestazioni di esclusiva competenza dello Psicologo o dello Psicoterapeuta;
- presso le Facoltà di Psicologia sui temi della tutela della professione e sugli ambiti di intervento professionale degli iscritti all'albo A e B dell'Ordine degli Psicologi

B) all'avvio di azioni propedeutiche alla Tutela della professione ovvero:

- alla analisi delle segnalazioni di casi di presunto esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. o usurpazione di titoli o di onori ex art. 498 c.p.;
- alla redazione di lettere di richiamo, istanze di diffida, sospensione e/o rettifica dei bandi di concorso o avvisi di selezione da cui risultino richiesti requisiti non conformi alla normativa di accesso alla selezione pubblica e nella specie con esclusione della professione di Psicologo e Psicoterapeuta;
- alla trasmissione di segnalazioni che rilevino violazioni del vigente Codice deontologico ad altro Organo dell'Ordine territoriale che ne abbia competenza.

Art.3 Composizione

3.1 La Commissione Tutela è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri Consiglieri dell'Ordine ed è istituita con Delibera del Consiglio dell'Ordine, a mente di quanto previsto dall'attuale art. 29 "Funzione delle Commissioni" e dell'art.31 rubricato "Composizione delle Commissioni del

Regolamento del Consiglio Regionale *cit.*

- 3.2** Possono far parte della Commissione – in applicazione del *cit.* articolo - componenti esterni al Consiglio con comprovata esperienza in materia giuridica o con comprovata esperienza in materia di tutela della professione e tra questi, ove già oggetto di affidamento diretto, il Professionista affidatario del servizio di Consulenza legale, ovvero altro Consulente legale con incarico conferito dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 Ruolo del Coordinatore

Le funzioni ed il Ruolo del Coordinatore sono stabiliti dall'art. 32 del Regolamento del Consiglio Regionale approvato alla seduta Consiliare del 3 marzo 2023.

Art. 5 Funzionamento delle sedute della Commissione

- 5.1** La Commissione, così come previsto dall'art. 33 del Regolamento del Consiglio Regionale *cit.*, è convocata dal Presidente, su richiesta del Coordinatore. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della data di convocazione. È prevista anche, in caso di urgenza, la possibilità di convocazione immediata. Per ogni seduta è redatto in forma sintetica il verbale che deve essere depositato in Segreteria. Copia dei verbali e della relazione finale della Commissione devono essere inseriti nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono.
- 5.2** Il Coordinatore, sentiti i membri della Commissione, decide il giorno e/o l'eventuale calendario delle sedute della commissione.
- 5.3** Le sedute di Commissione possono essere svolte in presenza, in modalità telematica e in modalità mista. Per lo svolgimento e la validità delle riunioni in modalità telematica, si rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Regionale *cit.*
- 5.4** La seduta della Commissione è valida con la presenza, anche in modalità telematica, della metà più uno dei membri, di cui almeno due Consiglieri.
- 5.5** Qualora il Coordinatore non dovesse partecipare alla seduta, lo stesso potrà far conoscere con nota scritta eventuali disposizioni e/o osservazioni alla Commissione.
- 5.6** Alle sedute della Commissione, se ritenuto necessario dal Coordinatore e secondo le necessità di lavoro della Commissione, può partecipare il Professionista affidatario del servizio di Consulenza legale ovvero altro Consulente legale con incarico conferito dal Consiglio dell'Ordine.
- 5.7** Le segnalazioni dovranno pervenire attraverso il modulo messo a disposizione sul sito

www.oprs.it compilato in ogni sua parte e trasmesso all'indirizzo pec ivi indicato. Ad ogni segnalazione viene assegnato un numero di protocollo progressivo dall'inizio dell'anno solare.

Il Coordinatore, quando necessario, indica alla Commissione le priorità di trattazione tra le segnalazioni pervenute. In mancanza di assegnazione di priorità la Commissione tratta le segnalazioni nell'ordine in cui vengono presentate dalla Segreteria tramite il numero di protocollo.

5.8 Annualmente, la Commissione deve produrre una sintesi delle attività svolte che verrà pubblicata sul sito dell'Ente.

Art. 6 Accertamento preliminare ed istruttoria

6.1 La Commissione ha il compito di istruire le segnalazioni pervenute – secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento all'art. 5 che precede - aventi ad oggetto eventuali condotte qualificabili quali esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. o usurpazione di titoli o di onori ex art. 498 c.p. e, qualora si ritenga non sussistano i presupposti per la archiviazione, il Coordinatore dovrà riferire al Consiglio dell'Ordine in apposita seduta, proponendo al Consiglio stesso la archiviazione o una delle azioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.

6.2 L'attività istruttoria di cui al punto che precede avrà ad oggetto anche le altre attività della Commissione di cui all'art. 2, lett. b) che precede.

6.3. La fase istruttoria potrà prevedere – ove ritenuto necessario dalla Commissione – la redazione di un parere legale scritto da sottoporre al Consiglio dell'Ordine per le determinazioni prodromiche alle azioni da avviare a tutela della Professione redatto, ove già oggetto di affidamento diretto, dal Professionista affidatario del servizio di Consulenza legale, ovvero da altro Consulente legale con incarico conferito dal Consiglio dell'Ordine.

6.4. Terminata la fase istruttoria la Commissione adotta le proprie determinazioni sul caso in esame votando a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Capo II

RUOLI E FUNZIONI

Art. 7 Determinazioni della Commissione e Delibere del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione esaurita l'istruttoria, la discussione e la votazione sugli esiti della fase istruttoria, potrà sottoporre alla decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero alla presa d'atto, previa relazione del Coordinatore in apposita seduta all'uopo convocata, una delle seguenti determinazioni:

- a) Archiviazione: ove ricorra l'ipotesi in cui la Commissione, all'esito dell'istruttoria, abbia valutato di non dover assumere alcuna iniziativa in ordine alla segnalazione per carenza di presupposti, per la delibera di decisione del Consiglio dell'Ordine;
- b) Invio della segnalazione ad altro Organo competente: ove ricorra ipotesi di incompetenza o non sia necessario procedere ad azioni congiunte, la Commissione sottopone alla presa d'atto del Consiglio la trasmissione della segnalazione ad altra Commissione dell'Ordine stesso, altro Ordine Territoriale o altro Ordine Professionale;
- c) Lettera di richiesta di chiarimenti/documentazione al segnalante: la Commissione relaziona al Consiglio per la presa d'atto di avere provveduto ad una richiesta di chiarimenti al segnalante sui fatti oggetto di contestazione e di integrazione della documentazione o delucidazioni;
- d) Diffida: ove all'esito dell'istruttoria espletata la Commissione abbia concluso per una carenza di riscontri testimoniali e/o documentali tale da rendere le azioni di cui alle successive lett. e), f) inefficaci in termini di contrasto alla condotta segnalata, la Commissione propone al Consiglio la predisposizione e la sottoscrizione a firma di un legale all'uopo incaricato di una lettera di diffida al segnalato;
- e) Segnalazione ai NAS: qualora la Commissione ravvisi nei fatti oggetto di segnalazione altre ipotesi di danno alla salute pubblica, anche previa acquisizione di parere legale – propone al Consiglio - l'invio di una segnalazione ai NAS di un esposto circostanziato, al quale verrà allegato la documentazione disponibile;
- f) Denuncia penale/Querela: previa relazione del Coordinatore della Commissione Tutela, sull'esito della istruttoria e del parere legale acquisito, il Consiglio dell'Ordine delibera sulla proposta di redazione e deposito di denuncia/Querela a firma del Presidente dell'Ordine anche volta alla costituzione di parte civile e per la eventuale opposizione all'archiviazione;
- g) Invio di lettere, richieste o comunicazioni ad Enti pubblici, privati o del privato sociale – per segnalazione Bandi di Concorso o Avvisi di selezione:

Ove pervengano segnalazioni di Bandi di Concorso o Avvisi di selezione, verrà relazionato al Consiglio dell'Ordine per la presa d'atto di avere provveduto - all'esito della istruttoria - all'invio di formale richiesta di chiarimenti o di annullamento in autotutela.

Medesima determinazione verrà adottata, nel caso in cui la segnalazione di cui alla presente lettera - venga acquisita in prossimità della scadenza del termine per la partecipazione, ovvero allorquando l'accertamento e la istruttoria di cui all'art. 6, sarà espletata dal Coordinatore della Commissione

Tutela congiuntamente con il legale dell'Ordine ove già oggetto di affidamento diretto il Professionista affidatario del servizio di Consulenza legale, ovvero altro Consulente legale con incarico conferito dal Consiglio dell'Ordine e la Commissione verrà notiziata alla prima seduta utile.

Art. 8 Progetti di promozione e di studio dell'attività di tutela

8.1 La Commissione può sottoporre all'approvazione del Consiglio progetti volti alla promozione dell'attività di tutela della professione quali, ad esempio, iniziative finalizzate alla conoscenza della realtà professionale e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, seminari e convegni in materia, studi e approfondimenti su argomenti di particolare rilevanza e redazione di pareri o linee guida da adottare e condivise dall'Ordine.

8.2 Il Consiglio, su propria iniziativa, può incaricare la Commissione o dare impulso alla stessa affinché predisponga i progetti di cui al comma 8.1.

Art. 9 Vigilanza del Consiglio

9.1 Il Consiglio di propria iniziativa, anche ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio Regionale cit., potrà chiedere al Coordinatore della Commissione report riguardo a specifiche attività, richiedendo altresì copia della documentazione relativa.

9.2 I verbali delle sedute della Commissione sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine e sono accessibili e visionabili dai Consiglieri che ne facciano richiesta.

9.3 Il Coordinatore è altresì tenuto ove chiesto dal Consiglio a relazionare sull'operato della Commissione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla seduta di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.